

SIG. TADEO

REGISTRATO

STATUTO

SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

"CLUB ROMAGNOLO"

VIA S. BIAGINI 14r

GENOVA

NUOVO STATUTO
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "CLUB ROMAGNOLO"

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPO DELLA SOCIETA'

Art. 1°

La SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO "CLUB ROMAGNOLO" si è costituita il 16 Ottobre 1916.

Dal 1996 con decreto del Presidente della Giunta Regionale è iscritta nel registro regionale delle Società di Mutuo Soccorso che operano nel campo della mutualità e della solidarietà sociale al n 196, ai sensi della Legge regionale 21 Marzo 1994 n 13 e successive modificazioni e integrazioni.

Iscritta alla Camera di Commercio il nel registro delle imprese sociali ribadisce così la sua natura di persona giuridica.

La sede sociale è in Genova via S. BLAGINI 14r. Può istituire sedi secondarie.

Art. 2

La Società di Mutuo Soccorso "CLUB ROMAGNOLO" (di seguito "la Società") è apartitica e persegue la realizzazione del fondamentale binomio "PENSIERO E AZIONE" ; la Solidarietà è il presupposto essenziale della sua ragion d'essere.

Art. 3

La durata della Società è illimitata e potrà sciogliersi solo per il deliberato di Assemblea Straordinaria . Lo scioglimento può essere deciso solo da una Assemblea Straordinaria convocata con lettera raccomandata e i voti validi favorevoli allo scioglimento devono essere almeno i tre quarti del totale dei soci iscritti anche se assenti o morosi , sia in prima

sia in seconda chiamata. Per la procedura di scioglimento la stessa assemblea nomina da uno a tre liquidatori.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 4

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in assemblea ordinaria e dalle eventuali riserve poste a garanzia delle prestazioni. La liquidità eccedente le normali necessità di cassa può essere investita in fondi esclusivamente obbligazionari.

In nessun caso i soci potranno ripartire, tutto o in parte, il patrimonio sociale che, in caso di scioglimento della Società, sarà devoluto ad altre società di mutuo soccorso o come previsto dalla legge 3818/1886 e sue successive modifiche.

TITOLO III

Obbiettivi e adesioni

Art. 5

La Società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziali presso i quali i soci e loro familiari possono rivolgersi.

La Società può partecipare ad organismi consortili ed affidare ad essi, con decisione dell'Assemblea dei Soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La Società aderisce alla FIMIV (Federazione Italiana della Mutualità Integrativa) e ha per scopo il Mutuo Soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi della mutualità e della dinamica sociale.

La Società eroga ai suoi associati e senza alcun fin di lucro, assistenza previdenziale economica e sanitaria ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni, nel limite e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La Società si propone in coerenza con gli articoli 1, 2, 3 della legge 3818/1886 di:

- A) Diffondere , attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni idonee, il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto.
- B) Svolgere attività di assistenza socio sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture, sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente strutture e presidi idonei.
- C) Erogare agli associati assistenza economica in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità , malattia o perdita reddituale

- D) Organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari.
- E) Promuovere manifestazioni culturali, artistiche e sportive
- F) Cementare e diffondere in ogni occasione l'omaggio alla Bandiera italiana, l'amore della Patria e dell'Umanità nel principio della Fratellanza Universale
- G) Attendere ai problemi dei cittadini e sollecitarne le soluzioni presso le sedi e nei modi opportuni

TITOLO IV

DEI SOCI E DELLA LORO AMMISSIONE

Art. 6

Il numero dei Soci è illimitato.

I soci possono essere:

- soci ordinari
- soci sostenitori
- soci onorari

Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta e siano cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche costituite secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Con la domanda di iscrizione, ogni nuovo socio dichiara di conoscere lo Statuto e i Regolamenti sociali, di aderirvi e si impegna ad osservarli scrupolosamente .

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche verso le quali la Società si riconosce obbligata a qualsiasi titolo; sono esenti dalla quota sociale, non votano e non assumono cariche sociali.

Possono diventare Soci Onorari quei cittadini che per cultura o per il loro operato arricchiscono il patrimonio ideale dell'Umanità.

L'appartenenza di un cittadino ad una Società consorella può essere requisito sufficiente per diventare socio ordinario: deve però sottoscrivere la relativa domanda.

I vincoli sociali e i pertinenti diritti possono essere sospesi per morosità, come da regolamento.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si dà luogo al rimborso dei contributi versati che sono intrasmissibili.

TITOLO V

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 7

Il dovere di ogni Socio è di osservare il presente Statuto, i regolamenti e tutte le disposizioni deliberate dal Consiglio o dall'Assemblea.

I Soci in regola con il pagamento dei contributi hanno diritto di voto in Assemblea , purché nei loro riguardi non sia già stato avviato un procedimento di esclusione; i Soci possono frequentare i locali ad essi destinati e in caso di bisogno possono usufruire del servizio di assistenza Altre eventuali disponibilità dell'Associazione possono essere rese agibili ai Soci per decisione del Consiglio.

E' facoltà del socio fare delle proposte scritte al CdA che ne valuta l'ammissibilità e l'inserimento nell'Ordine del Giorno della prima assemblea.

Art.8

Il contributo annuale può essere frazionato in non più di due rate e deve essere interamente versato entro la data dell'assemblea ordinaria; è inoltre aumentato periodicamente in base all'indice ISTAT. Eventuali aumenti superiori sono decisi dall'Assemblea .

Art. 9

Ogni Socio deve :

- a) versare l'eventuale quota di ammissione ;**
- b) pagare i contributi associativi nei termini stabiliti ;**
- c) essere scrupoloso nell'adempimento del proprio dovere in relazione alle cariche assunte ;**
- d) usare rispetto a tutti i consoci, essere tollerante e sereno nelle discussioni in Assemblea e nei locali sociali ;**
- e) comunicare al Consiglio la variazione di domicilio entro un mese dopo che questa sia avvenuta;**
- f) Il socio che senza darne motivo lascia trascorrere i termini stabiliti per il pagamento del contributo annuale, può essere dichiarato dal Consiglio sospeso o decaduto dalla sua qualifica di socio . Comunque perde i diritti relativi compreso quello di votare.**

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

Art. 10

Gli organi sociali sono :

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI ;**
- b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ;**
- c) IL PRESIDENTE ;**
- d) IL COMITATO ESECUTIVO;**
- e) ORGANO DI CONTROLLO (se ricorrono i presupposti di legge .**

Art. 11

L'ASSEMBLEA dei Soci costituisce la più importante espressione della vita associativa e richiede pertanto la massima partecipazione.

Le Assemblee sono ORDINARIE e STRAORDINARIE, sono presiedute dal Presidente della società e in sua assenza da persona designata dall'assemblea.

Il presidente nomina, scegliendolo fra i presenti, un segretario che redige il verbale.

Le assemblee ordinarie devono essere convocate dal CdA almeno un volta all'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro sei mesi.

Sono convocate, almeno quindici giorni prima della data fissata, per lettera e/o mediante avviso affisso nell'albo sociale.

L'avviso deve contenere l'Ordine del Giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione

Art. 12

Le Assemblee ordinarie sono valide :

- **in prima convocazione, se il numero dei presenti aventi diritto di voto è pari almeno alla metà più uno degli iscritti ;**
- **in seconda convocazione, dopo almeno 24 ore, qualunque sia il numero dei Soci presenti.**

Per la validità delle Assemblee Straordinarie in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Soci più uno con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti con diritto di voto .

La convocazione e la validità dell'Assemblea Straordinaria convocata per decidere sullo scioglimento della Società sono regolate dall'art. 3 di questo Statuto

Art. 13

L'Assemblea Ordinaria si riunisce, di norma, entro il quarto mese dalla chiusura del bilancio ; il suo compito è :

- a) **discutere e approvare il bilancio**
- b) **eleggere il Consiglio di Amministrazione**
- c) **approvare i regolamenti interni**
- d) **eleggere l'organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge**
- e) **stabilire eventuali aumenti dei contributi associativi, come previsto dall'art. 8**
- f) **deliberare su ogni altra questione che non rientra nella competenza del Consiglio. purché iscritta all' O.d.G.**

g) L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti; il voto è sempre singolo e non sono ammesse deleghe.

Art. 14

L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio quando lo ritiene opportuno o è richiesta in forma scritta e motivata, da almeno un ventesimo dei Soci in regola con il contributo .

Decide eventuali modifiche dello Statuto.

Art. 15

Le deliberazioni delle Assemblee sono normalmente assunte per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali devono effettuarsi a scrutinio segreto.

Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto, le deliberazioni di ogni tipo sono prese con votazione segreta.

Art. 16

Il verbale dell'ultima assemblea viene nuovamente messo a disposizione dei Soci nell'albo sociale cinque giorni prima della nuova assemblea; pertanto non viene letto, ma solo sottoposto alla discussione ed all'approvazione, con le eventuali modifiche, dell'assemblea successiva.

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 a 11 consiglieri eletti dall'Assemblea che restano in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 18

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, che assume anche la carica di Presidente della Società, il vice Presidente, il Segretario, il Cassiere, l'Economo; l'elezione avviene a maggioranza semplice.

Il Presidente può nominare un Segretario aggiunto anche non consigliere.

Art. 19

Il Presidente, il V. Presidente, il Segretario, il Cassiere e l'Economo costituiscono il Comitato Esecutivo cui il Consiglio può delegare discrezionalmente le sue funzioni o parte di queste.

Il Comitato Esecutivo non può prendere alcuna decisione senza la presenza del Presidente.

Art. 20

Il CdA si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritiene necessario, nonché su richiesta dell'organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei voti dei presenti e le votazioni sono palesi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Se un consigliere è personalmente interessato nelle questioni che si discutono, non può partecipare alle deliberazioni.

Delle riunioni del consiglio è redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della SOMS, ad eccezione di quelli che per legge e/o statuto sono riservati all'assemblea dei soci. In particolare al CdA spetta:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;**
- b) Redigere il rendiconto annuale e fissare l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;**
- c) Compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;**
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e alla gestione sociale;**
- e) Deliberare e attivare la procedura per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;**
- f) Conferire procure per particolari decisioni, ferma restando le facoltà attribuite al Presidente del C.d.A.**
- g) Assumere e licenziare il personale.**

Art. 22

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone quietanze liberatorie, aprire conti bancari o postali e stipulare mutui, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la SOMS davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal vice Presidente.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione deve mettere a disposizione del Collegio Sindacale o all'organo di controllo, se istituiti (e in questo caso assumono le prerogative e le responsabilità previste dal Codice Civile ai sensi degli art. 2409-bis e seguenti), i libri contabili, i documenti giustificativi ed il bilancio per il relativo controllo, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato in copia con le relazioni degli amministratori, dei sindaci o dall'organo di controllo (ove previsti) nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea finché è approvato.

Art. 24

ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, ove istituito e inserito nello Statuto, è rinnovabile, dura in carica tre anni e scade in concomitanza di una assemblea.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e redige il verbale delle proprie decisioni.

Art. 25

ORGANISMO DI CONCILIAZIONE

Le divergenze che potessero insorgere tra singoli Soci e Amministrazione, come tra Socio e Socio, dovranno essere rimesse ad un organo di conciliazione nella persona del legale esterno alla Società che delibera secondo le norme del codice di procedura civile sull'arbitrato pronunciando secondo equità, previo tentativo di conciliazione, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno, assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti e delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.

La presente clausola compromissoria non preclude a ciascuna delle parti la possibilità di adire il giudice ordinario per l'ottenimento di provvedimenti monitori e cautelari non concedibili dagli arbitri. In questo, come in ogni altro caso in cui il collegio arbitrale risultasse privo di giurisdizione è esclusivamente competente il tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede legale.

Art. 26

LASCITI E DONAZIONI

I lasciti e le donazioni che la società consegue per un fine determinato, devono essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 27

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo corredato della relazione del consiglio di amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo deve essere presentato alla approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce

Art. 28

CLAUSOLA FINALE

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto e dalle norme regolamentari che ne fanno parte integrante, si fa riferimento alle leggi generali e a quelle speciali delle società di mutuo soccorso nonché in quanto compatibili con le disposizioni dedicate alle società cooperative.